

# ENTE NAZIONALE RISI

LEGGE 21 DICEMBRE 1931 N. 1785 - LEGGE 29 APRILE 1940 N. 497  
Aut. regionale alla produzione e al commercio di vegetali n°0606/2013  
SEDE CENTRALE MILANO VIA SAN VITTORE 40  
COD. FISCALE E PARTITA IVA 03036460156

## SEDE CENTRALE

Via San Vittore 40  
20123 MILANO  
Tel 02.88.55.111 Fax 02.86.13.72 – 02.86.55.03  
e-mail: [info@enterisi.it](mailto:info@enterisi.it)  
posta certificata: [entenazionalerisi@cert.enterisi.it](mailto:entenazionalerisi@cert.enterisi.it)  
[www.enterisi.it](http://www.enterisi.it)

## CONTRATTO DI AFFITTO DI SPAZI E DI EROGAZIONE DI SERVIZI MODULO DI ADESIONE

### Dati dell'utente:

Il sottoscritto (cognome e nome)

\_\_\_\_\_

in qualità di (titolare, legale rappresentante o altro avente titolo)

\_\_\_\_\_

dell'impresa (ragione sociale completa)

\_\_\_\_\_

c.f. \_\_\_\_\_

P.IVA \_\_\_\_\_

Indirizzo della sede legale \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

Pec \_\_\_\_\_

### Oggetto del contratto

1. L'Utente riceve in affitto da Ente Nazionale Risi, con sede in Milano, v. S. Vittore 40, C.F./P.IVA 03036460156, n. \_\_\_\_\_ silos all'interno del magazzino di proprietà dell'Ente Nazionale Risi sito in Formigliana (VC), v. Ss. 230 Vercelli-Biella n. 32.

2. L'Utente richiede l'erogazione dei seguenti servizi (crocettare casella di interesse):

Movimentazione in entrata

Movimentazione in uscita

Richiesta di altri servizi accessori

Riciclo di tonn. \_\_\_\_\_ (precisare le quantità)

Riciclo per h:m.: (precisare il tempo; min 30')

Rilevazione supplementare temperatura cella

Prelievo campioni da silos

Resa alla lavorazione

\*Analisi difetti

da effettuarsi sul risone giacente:

in tutti i silos utilizzati

(oppure) nei seguenti silos: \_\_\_\_\_

**Durata del contratto**

Il contratto ha decorrenza dal \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (ovvero dalla  1°/  2° quindicina di \_\_\_\_\_)  
e scadenza il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ (ovvero dalla  1°/  2° quindicina di \_\_\_\_\_).

\*\*\*

L'Utente Utente dichiara, altresì, di aver preso completa visione delle Condizioni Generali di Contratto e dell'Offerta che, unitamente al presente modulo, costituiscono il contratto di affitto di spazi.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

(data e luogo)

(timbro e firma Utente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Utente dichiara di avere attentamente letto ed esaminato le clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto allegate al presente Modulo e, in particolare, dichiara di accettare specificamente le clausole contenute negli articoli: 3. Durata del Contratto; 6. Decadenza; 7. Clausola risolutiva; 9. Occupazione senza titolo; 13. Legge applicabile e risoluzione delle controversie.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

(data e luogo)

(timbro e firma Utente)

Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 s.m.i., l'Ente Nazionale Risi, in qualità di titolare del trattamento, informa che i dati personali forniti dall'Utente verranno trattati per finalità strettamente connesse alla gestione del rapporto contrattuale.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

(data e luogo)

(timbro e firma Utente)

\* Si evidenzia che ai fini dell'applicazione dell'art. 59 del Reg. (UE) 2016/1240 della Commissione è necessario chiedere i servizi di cui sopra all'atto della stipula del contratto.

## **Condizioni Generali di Contratto**

### **1. Oggetto del Contratto**

1. Ente Nazionale Risi (di seguito ENR o Concedente) concede in affitto agli affittuari (di seguito, singolarmente, l'“Utente”) i silos posti all'interno del magazzino di sua proprietà sito in Formigliana (VC), v. SS. 230 Vercelli-Biella n. 32, da occuparsi secondo le Condizioni Generali qui di seguito formulate che, unitamente alle tariffe in esse contenute di cui all'allegato A (di seguito “Offerta”), e al modulo di adesione (di seguito, il “Modulo di Adesione”) entrambi debitamente compilati e sottoscritti, costituiscono il contratto di affitto di spazi (di seguito il “Contratto”).
2. L'Utente, che si impegna ad occupare i silos con risone privo di odori, insetti vivi e materie estranee, prende atto che i silos saranno utilizzati per un quantitativo massimo di circa 300 tonnellate ciascuno, e conferma di averli ispezionati e trovati idonei all'uso pattuito e in perfetto stato di manutenzione.
3. L'Utente prende atto che potrà utilizzare contemporaneamente un quantitativo massimo di cinque silos, fatta salva l'assegnazione di un numero di silos superiore qualora non vi siano altri richiedenti. Tale numero è calcolato considerando tutti i contratti già in vigore con ENR.
4. L'Utente si impegna, altresì, a non insilare una varietà di risone differente da quella già presente nei silos (a tal fine farà fede il CTR di entrata).
5. L'Utente potrà, altresì, richiedere ad ENR i servizi elencati nell'Allegato A in relazione al risone giacente nei silos affittati, a mezzo del Modulo di Adesione, indicando la tipologia di servizio richiesto nonché la tempistica per la fornitura del servizio stesso.
6. È in facoltà di ENR di respingere la richiesta dell'utente di erogazione dei servizi di cui all'Allegato A in caso di impossibilità di esecuzione del servizio, mediante comunicazione scritta da inviarsi entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta; in tale ipotesi, con la medesima comunicazione ENR indicherà la sua disponibilità ad effettuare con diversa tempistica il servizio richiesto.
7. ENR provvederà a fornire e a gestire il servizio richiesto dall'Utente mediante il proprio personale e mediante l'utilizzo delle attrezzature di cui è titolare.

### **2. Conclusione del Contratto**

Il contratto si intenderà concluso qualora ENR riceverà al seguente indirizzo pec [centro.operativo@cert.enterisi.it](mailto:centro.operativo@cert.enterisi.it) o a mani presso la Sezione di Vercelli, le Condizioni generali di contratto e il Modulo di Adesione, entrambi datati e sottoscritti. Tale ricezione dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di assegnazione del/i silos notificata da ENR.

### **3. Durata del Contratto**

1. Il Contratto di affitto spazi e per l'erogazione dei servizi di cui all'allegato A ha la durata indicata nel modulo di Adesione, che comunque non può essere posteriore al 31 marzo di ogni anno. Dopo detta data

e in assenza di comunicazione scritta dell'Ente (che sarà inviata solo a seguito dell'emanazione di un regolamento di esecuzione della Commissione recante l'apertura della gara per l'acquisto all'intervento), il contratto si intenderà tacitamente rinnovato di mese in mese, salvo disdetta scritta di una delle due parti.

2. La disdetta, da notificare all'altra parte in qualsiasi momento a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, è efficace dall'ultimo giorno del mese in cui è data. Il Contratto viene pertanto a cessare con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata notificata la disdetta.
3. I contratti relativi all'affitto dei silos (e all'erogazione dei servizi) della Linea E del magazzino e quelli eccedenti il numero di 5 silos per Utente sono soggetti a cessazione automatica al 31 agosto di ogni anno. In caso di mancato svuotamento entro tale data, l'Ente applicherà le penali di cui all'art. 9 comma 2.
4. In caso di affitto contemporaneo di più silos è consentito all'Utente di disdettare il contratto con riferimento anche a uno solo, o alcuni di essi.

#### **4. Corrispettivi e termini di pagamento**

1. Il canone per l'affitto di ogni silos, dovuto a partire dalla quindicina di decorrenza di cui al modulo di Adesione è pattuito in € 260,00, oltre IVA per silos e per quindicina indivisibile. L'Utente si impegna a corrispondere a ENR sia il canone per l'occupazione che i corrispettivi per l'erogazione dei servizi indicati nell'allegato A entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della relativa fattura da parte di ENR, che sarà emessa con cadenza mensile.
2. Il mancato pagamento, anche parziale, delle somme maturate a titolo di occupazione e dei servizi erogati da ENR entro 30 giorni dalla data della relativa fattura produrrà a richiesta del Concedente la risoluzione del presente contratto ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione dei corrispettivi già maturati e non pagati.
3. Anche ove ENR si avvalga della facoltà concessagli dalla predetta clausola risolutiva, i corrispettivi insoluti saranno produttivi degli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni.

#### **5. Contabilità e verifiche**

1. ENR terrà una contabilità di magazzino, dalla quale risulteranno in particolare il peso del prodotto movimentato, la data della movimentazione, gli eventuali trattamenti nonché le eventuali campionature cui esso sia stato sottoposto, in caso di specifica richiesta.
2. Il peso dei quantitativi di prodotto da immettere o prelevare dai silos verrà accertato tramite pesatura a bordo dei mezzi vettori presso il magazzino; contestualmente all'immissione verrà effettuato il campionamento del prodotto per accertare l'assenza di odori, insetti vivi e materie estranee. In caso contrario, il prodotto verrà respinto.
3. È fatto obbligo all'Utente di presenziare, tramite un suo rappresentante, alle predette operazioni, anche mediante delega all'autotrasportatore. In ogni caso, farà fede la contabilità di magazzino di ENR.

## **6. Trattamenti del prodotto**

1. Ogni e qualsiasi trattamento di disinfestazione cui il risone debba essere sottoposto sarà effettuato a cura e spese dell'Utente esclusivamente per il tramite di ditte specializzate. Nell'esecuzione di quanto sopra, l'Utente si impegna in ogni caso a tenere globalmente indenne il Concedente da ogni e qualsiasi danno a persone o cose verificatosi in conseguenza.
2. L'Utente dovrà informare ENR dei trattamenti cui sottoporre il risone mediante comunicazione scritta con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data del trattamento programmato; entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della comunicazione ENR avrà facoltà di informare per iscritto l'Utente delle ragioni che impediscono l'esecuzione del trattamento nella data richiesta, indicando altra data possibile.
3. In nessun caso il risone depositato nei silos potrà essere sottoposto a trattamenti con prodotti o sostanze non ammessi dalla vigente normativa.
4. Per quanto attiene al trattamento delle merci stoccate con prodotti il cui impiego comporti la chiusura temporanea delle strutture interessate, esso avrà luogo previa comunicazione all'Utente e salvo opposizione scritta e motivata da parte anche solo di uno di essi.

## **7. Decadenza**

1. L'Utente decadrà *ipso iure* dal diritto di occupazione del/i silos occupato/i, e il Concedente potrà destinarlo/li a terzi o ad uso diverso, nelle seguenti ipotesi:
  - a. qualora il Modulo di Adesione e le Condizioni generali di contratto non vengono ricevute da ENR secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 2;
  - b. qualora le operazioni di carico in uno o più silos oggetto del presente contratto non vengano avviate entro la fine del mese successivo alla decorrenza del medesimo;
  - c. qualora le operazioni di carico in uno o più silos (totalmente vuoto/i) oggetto del presente contratto non vengano avviate (anche insilando una varietà diversa) entro 7 giorni naturali consecutivi dallo svuotamento totale del/i silos in parola.
2. Nelle fattispecie di cui ai punti b) e c), l'Utente sarà tenuto comunque a pagare l'importo corrispondente di € 260,00 + I.V.A. per silos e per quindicina indivisibile a partire dalla quindicina di decorrenza di cui al Modulo di Adesione.

## **8. Clausola risolutiva**

1. Il mancato pagamento, anche parziale, delle somme maturate a titolo di occupazione e dei corrispettivi per i servizi di cui all'allegato A entro 30 giorni dalla data della fattura produrrà a richiesta del Concedente la risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'Utente e il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione delle somme già maturate e non pagate.

2. È fatto espresso divieto di subaffitto, di comodato e di cessione di contratto, anche parziale e/o gratuito, pena la risoluzione del contratto stesso per fatto e colpa dell'Utente, ai sensi degli artt. 1456 e 1457 c.c., a richiesta del Concedente.
3. Anche ove il Concedente si avvalga delle facoltà concessegli dalla clausola risolutiva, le somme dovute e non pagate saranno produttive degli interessi di mora ai sensi del D.lgs. 231/2002 e successive modificazioni.
4. La comunicazione di risoluzione del contratto deve avvenire mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante pec. In caso di risoluzione del contratto, l'Utente non avrà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di corrispettivo del presente contratto che saranno trattenute dal ENR.

### **9. Occupazione senza titolo**

1. In caso di mancata liberazione del/i silos, da qualsiasi causa determinata, e nell'ipotesi contemplata all'art. 8, per ogni quindicina di permanenza del prodotto nei silos maturerà a favore di Ente Nazionale Risi una penale pari alle somme dovute a titolo di occupazione ai sensi dell'art. 4 maggiorate del 20%, fatto salvo il diritto di Ente Nazionale Risi al risarcimento del maggior danno.
2. In caso di mancata liberazione del/i silos nelle ipotesi di cui all'art. 3 comma 3, oltre al canone di occupazione, sarà applicata per ogni giorno di ritardo nella liberazione del/i silos una penale di € 50,00, fatto salvo il diritto di Ente Nazionale Risi al risarcimento del maggior danno.

### **10. Manutenzione degli spazi**

Tutte le spese di manutenzione e riparazione dei silos, di qualsiasi natura, sono a carico del Concedente.

### **11. Responsabilità**

1. Trattandosi di affitto di spazi, Ente Nazionale Risi non assume alcuna obbligazione in ordine alla conservazione del prodotto ed è comunque esonerato da ogni responsabilità per danneggiamento, deterioramento o perdita dello stesso che possano derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere.
2. Il Concedente dichiara comunque di aver stipulato polizza assicurativa a copertura del rischio incendio e altri eventi naturali, per un importo pari a € 300,00/tonnellata. Per il furto il magazzino è assicurato complessivamente per € 150.000,00 a primo rischio assoluto.

### **12. Modifiche delle Condizioni Generali di Contratto - Comunicazioni tra le parti.**

1. ENR potrà modificare il canone di affitto e le tariffe dei servizi accessori, nonché variare le condizioni del Contratto per proprie sopravvenute esigenze tecniche, economiche e gestionali, che potranno essere indicate nelle comunicazioni inviate all'Utente ai sensi dei successivi commi 4 e 5.
2. Le modifiche di cui al comma precedente, che comportino un aumento del canone di affitto o dei servizi accessori a carico dell'Utente, avranno efficacia solo dopo il decorso del termine di 30 giorni dal

ricevimento della comunicazione da parte dell'Utente. Nello stesso termine l'Utente potrà recedere dal Contratto, con effetto immediato, con le modalità e nei termini stabiliti al precedente articolo 3.

3. In mancanza di tempestivo recesso, le variazioni si intenderanno accettate definitivamente dall'Utente.
4. Le comunicazioni tra ENR e l'Utente saranno effettuate di regola per iscritto, ovvero via posta elettronica, posta o fax e si intenderanno conosciute se inviate presso i recapiti resi noti dalle parti.
5. L'Utente dovrà prontamente comunicare a ENR, nelle forme di cui al comma 4 che precede, ogni cambiamento dei propri dati anagrafici ai fini della fatturazione, in difetto ogni comunicazione si intenderà ricevuta e conosciuta se effettuata ai recapiti originariamente dichiarati nel Modulo di Adesione.

### **13. Legge applicabile e risoluzione delle controversie**

1. Per il presente contratto trova applicazione la legge italiana e in particolare, per quanto in esso non contemplato, le norme del codice civile in materia di affitto per l'utilizzo dei silos e in materia di appalto di servizi per l'erogazione dei servizi di cui all'allegato A.
2. Ogni disputa legata o comunque connessa all'applicazione, interpretazione e cessazione del presente contratto verrà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

**ALLEGATO A**  
**TARIFFARIO SERVIZI**

<i>Tipo di servizio</i>	<i>Tariffa applicata (IVA esclusa)</i>
<i>Movimentazione in entrata</i>	<i>1,80 €/t</i>
<i>Movimentazione in uscita</i>	<i>1,80 €/t</i>
<i>Riciclo</i>	<i>1,25 €/t</i>
<i>Riciclo per h:m. (min 30')</i>	<i>17,00 €/ora</i>
<i>Rilevazione mensile temperatura cella</i>	<i>gratuita</i>
<i>Rilevazione supplementare temperatura cella</i>	<i>1,00 €/rilevazione</i>
<i>Prelievo campioni da silos</i>	<i>10,00 €/campione</i>
<i>Resa alla lavorazione</i>	<i>€ 2/campione (salvo successive modifiche)</i>
<i>Analisi difetti</i>	<i>€ 4/difetto/campione (salvo successive modifiche)</i>

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(data e luogo)

(timbro e firma Utente)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Utente dichiara di avere attentamente letto ed esaminato le clausole contenute nelle Condizioni Generali di Contratto allegate al presente Modulo e, in particolare, dichiara di accettare specificamente le clausole contenute negli articoli: 3. Durata del Contratto; 6. Decadenza; 7. Clausola risolutiva; 9. Occupazione senza titolo; 13. Legge applicabile e risoluzione delle controversie.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(data e luogo)

(timbro e firma Utente)